

12. Come si svolge il processo di cognizione

Il processo di cognizione è volto, come dice la parola stessa, a *conoscere*, cioè ad accertare, in base ai fatti e alle norme giuridiche, quali istanze delle parti in causa possono essere accolte o respinte e in che misura. Nel procedimento sono ravvisabili tre momenti essenziali: l'*introduzione*, l'*istruzione*, la *decisione*.

L'introduzione della causa

Condizione per l'avvio della causa è la *notificazione* al convenuto dell'atto di citazione.

L'atto di citazione è un documento con il quale l'attore invita il convenuto a presentarsi in giudizio per difendersi davanti al giudice (art. 163 c.p.c.).

La notificazione è il modo con cui si rende ufficialmente noto al convenuto che è stato citato in giudizio.

La notificazione dell'atto di citazione è una condizione indispensabile, ma non ancora sufficiente, per iniziare il processo. Affinché le parti possano comparire davanti al giudice, infatti, è necessario che *si costituiscano* in giudizio.

La costituzione in giudizio si effettua consegnando in cancelleria un *fascicolo* nel quale l'attore inserirà tutti gli elementi sui quali si fonda la pretesa e il convenuto tutti gli elementi sui quali si fonda la difesa.

Se nessuna delle parti si costituisce, per esempio perché si sono incontrate e hanno raggiunto un accordo, il processo si estingue. Se si costituisce una sola parte, l'altra verrà dichiarata *contumace* e il processo potrà proseguire in sua assenza.



La parte contumace perderà la causa?

Non necessariamente. Il giudice emetterà una sentenza favorevole alla parte presente in giudizio solo se questa presenterà prove sufficienti per dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.

L'istruzione

Istruire, nel linguaggio giuridico, significa raccogliere, predisporre, analizzare gli elementi necessari a definire una specifica questione. L'istruzione rappresenta il secondo importante momento nello svolgimento del processo.

Il giudice a cui la causa è affidata prende visione delle domande (o istanze) delle parti e, nel corso delle udienze, procede all'esame degli elementi di prova sui quali dovrà fondare il proprio giudizio. Solo le prove addotte dalle parti possono essere poste a fondamento della decisione del giudice. Poiché



Contumace, nell'accezione latina, significa "arrogante", "disobbediente". È contumace chi rifiuta di partecipare a un processo di cui è parte.

